

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DODICESIMA CIVILE**

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. omissis

TRA

SOCIETA' S.R.L.

SOCIETA' DI LEASING S.P.A.

-attore-

-convenuto-

Oggi 3 novembre 2016, alle ore 9.21, innanzi al dott. Claudio Antonio Tranquillo, sono comparsi:
Per SOCIETA' S.R.L. l'avv. A.

Per SOCIETA' DI LEASING S.P.A. l'avv. B.

Le parti si riportano ai propri atti e insistono nelle relative domande, istanze ed eccezioni e contestano quanto *ex adverso* dedotto.

L'avv. B. insiste nell'eccezione di incompetenza per territorio. L'avv. A. chiede rinvio per esperire tentativo di conciliazione fatti salvi i diritti di prima udienza. In subordine, in punto di eccezione, osserva che allo stato la sede di SOCIETA' DI LEASING è in Milano.

Preliminarmente il giudice osserva che il contratto di leasing, dotato di tipicità sociale e normativa (arg. ex art. 72quater l. fall.) non è espressamente ricompreso nell'ambito dei contratti le cui controversie sono da sottoporre a mediazione c.d. obbligatoria, né appare riducibile a un contratto di finanziamento, non venendo semplicisticamente in rilievo la dazione di un capitale e un conseguente obbligo di rimborso. Per tale motivo respinge l'istanza di termine per esperire tentativo di mediazione.

In relazione all'eccezione di incompetenza, la stessa deve ritenersi fondata, in quanto il contratto all'art. 18 prevede una deroga dell'ordinaria competenza per territorio in esclusivo favore del foro di Brescia; trattasi di clausola pienamente vincolante, in quanto specificamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c. II c.c. Conseguisce la declaratoria di incompetenza di questo ufficio e la condanna alle spese per il caso di mancata riassunzione entro i termini di legge come da dispositivo (tenuto conto della semplicità della questione).

Per questi motivi

DICHIARA

L'incompetenza del tribunale di Milano e la competenza del tribunale di Brescia, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge

CONDANNA

SOCIETA' S.R.L. al pagamento in favore di SOCIETA' DI LEASING S.P.A. di € 2500,00 oltre spese generali cpa e iva.

Il Giudice
Claudio Antonio Tranquillo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*